



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 28

Data 09/06/2022

OGGETTO: BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DA A2A S.P.A. E APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE.

Adunanza del 09/06/2022

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	--	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	Si	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	GUINDANI DIONIGI	--
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	Si
BORDONALI SIMONA	Si	MARGAROLI MATTIA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	NATALI GIANPAOLO	Si
CALOVINI GIANGIACOMO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
CURCIO ANDREA	Si	PARENZA LAURA	Si
FANTONI MICHELA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FERRARI LUCIA	Si	POZZI MARCO	Si
FONTANA PAOLO	Si	ROVETTA MONICA	--
FORESTI GIOVANNA	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
GAGLIA TOMMASO	Si	TACCONI MASSIMO	Si
GALPERTI GUIDO	--	UNGARI GIUSEPPE	--
GASTALDI MELANIA	Si	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	--	MANZONI FEDERICO	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	MORELLI ROBERTA	--
CAPRA FABIO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
COMINELLI MIRIAM	Si	TIBONI MICHELA	Si
FENAROLI MARCO	Si		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 28 - 09/06/2022

OGGETTO: BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DA A2A S.P.A. E APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 27.7.2001 sono stati approvati gli indirizzi relativi alla riforma strutturale di ASM Brescia S.p.A., autorizzando la scissione da ASM delle parti relative al trasporto pubblico, gestione soste e impianti semaforici con individuazione di un nuovo soggetto giuridico;
- che in data 20.12.2001 è stato redatto l'atto di scissione, il quale ha, tra l'altro, previsto l'attribuzione del ramo semafori, del ramo soste, di studi e progetti relativi alla realizzazione della metropolitana leggera automatica, del 100% di Brescia Trasporti S.p.A. e del 96% di Sintesi S.p.A. a una nuova costituenda società beneficiaria denominata "Brescia Mobilità S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità", più brevemente detta "Brescia Mobilità S.p.A.", con sede in Brescia, via San Donino, 30;
- che con atto notaio Mario Mistretta repertorio n. 74209 e raccolta n. 21621 del 20.12.2001 è stata formalizzata la costituzione di Brescia Mobilità S.p.A., operativa dal 28 dicembre 2001;
- che la partecipazione del Comune di Brescia in Brescia Mobilità S.p.A. è da allora di 99.748.520 azioni pari al 99,75% del capitale sociale, mentre le restanti 251.480 azioni, pari allo 0,25% del capitale sociale, sono rimaste in capo ad ASM, ora A2A S.p.A.;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143/56601 PG del 29.7.2011 è stato approvato il riassetto di Brescia Mobilità S.p.A. con la creazione per scissione di Brescia Infrastrutture s.r.l. e autorizzato l'acquisto oneroso da parte del Comune della quota di partecipazione detenuta da A2A Spa nella società di nuova costituzione in esito alla scissione proporzionale;

- che con atto notaio Luigi Zampaglione repertorio n. 93407 e raccolta n. 29475 del 22.12.2011 è stato formalizzato atto di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio da Brescia Mobilità S.p.A. a Brescia Infrastrutture s.r.l.;
- che conseguentemente il capitale sociale di Brescia Mobilità S.p.A. è stato ridotto a € 52.000.000;
- che con atto notaio Luigi Zampaglione repertorio n. 93524 e raccolta n. 29555 del 10.1.2012 il Comune di Brescia ha acquisito lo 0,25% detenuto da A2A in Brescia Infrastrutture s.r.l., al valore di € 459.359,31, e che pertanto il capitale di Brescia Infrastrutture è ora interamente detenuto dal Comune di Brescia;

Dato atto che è intenzione del Comune di Brescia acquisire l'intero pacchetto azionario di Brescia Mobilità S.p.A., al fine di meglio rispondere ai requisiti dell'*in house* previsti dal D.Lgs. 50/2016, anche in vista di futuri affidamenti di servizio e alla luce delle ultime interpretazioni di ANAC circa il requisito della totalità del capitale pubblico che una società deve avere ai fini del riconoscimento quale società *in house*;

Richiamata la nota 21 marzo 2022 P.G. n. 131914, in atti, con la quale A2A S.p.A. ha espresso la propria disponibilità a cedere al Comune di Brescia l'intera partecipazione posseduta in Brescia Mobilità S.p.A., pari a 251.480 azioni, e ne ha individuato in € 138.555,00 il relativo valore, coerentemente alle operazioni contabili avvenute in occasione della sopracitata scissione;

Verificato che il valore richiesto da A2A S.p.A. è prossimo al valore nominale delle azioni e che lo stesso è sicuramente più conveniente rispetto ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter del Codice Civile;

Ritenuto quindi di procedere con l'acquisto del pacchetto azionario detenuto da A2A S.p.A. in Brescia Mobilità S.p.A., pari a n. 251.480 azioni per un valore complessivo di € 138.555,00, dando atto che tale somma è già stata prevista a bilancio nell'ambito della variazione approvata con deliberazione di Consiglio comunale 22.4.2022 n. 17;

Ravvisata l'opportunità di procedere altresì ad alcune limitate modifiche allo statuto di Brescia Mobilità S.p.A., in particolare per evidenziare la natura totalmente pubblica della società e rafforzare il ruolo del socio Comune di Brescia e l'attuazione del controllo analogo;

Viste a tal fine le modifiche allo statuto di Brescia Mobilità S.p.A., contenute nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ritenuto di approvarle;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 5.5.2022 dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 6.5.2022 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria suppl. ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in data 13.5.2022 dal Collegio dei Revisori in merito al presente provvedimento;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data -31.5.2022 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione delle n. 251.480 azioni detenute da A2A S.p.A. in Brescia Mobilità S.p.A., pari allo 0,25% del capitale sociale, a un costo complessivo di € 138.555,00 (pari a circa € 0,55 ad azione);
- b) di approvare le modifiche allo statuto di Brescia Mobilità S.p.A., contenute nel documento allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (con le parti eliminate in carattere barrato e le parti aggiunte in carattere grassetto sottolineato), al fine di evidenziare la natura totalmente pubblica della società e l'attuazione del controllo analogo;
- c) di demandare alla Dirigente del Settore Coordinamento Partecipate ogni atto conseguente;
- d) di trasmettere la presente deliberazione a Brescia Mobilità S.p.A. e ad A2A S.p.A.;
- e) di comunicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 28.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Manzoni, si hanno l'intervento del consigliere Ghidini e la replica finale dell'assessore Manzoni.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con 26 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Fantoni e Giori Cappelluti.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione delle n. 251.480 azioni detenute da A2A S.p.A. in Brescia Mobilità S.p.A., pari allo 0,25% del capitale sociale, a un costo complessivo di € 138.555,00 (pari a circa € 0,55 ad azione);
- b) di approvare le modifiche allo statuto di Brescia Mobilità S.p.A., contenute nel documento allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (con le parti eliminate in carattere barrato e le parti aggiunte in carattere grassetto sottolineato), al fine di evidenziare la natura totalmente pubblica della società e l'attuazione del controllo analogo;
- c) di demandare alla Dirigente del Settore Coordinamento Partecipate ogni atto conseguente;
- d) di trasmettere la presente deliberazione a Brescia Mobilità S.p.A. e ad A2A S.p.A.;
- e) di comunicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti - Sezione

regionale di controllo della Lombardia, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Albini, Benzoni, Bordonali, Tacconi, Vilardi.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
TITOLO I	TITOLO I
COSTITUZIONE-OGGETTO-SEDE	COSTITUZIONE-OGGETTO-SEDE
Art. 1 - DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA È corrente la società per azioni denominata: "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.". La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. La società è in house del Comune di Brescia. La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis del Codice Civile. La società è controllante di altre società in veste di capogruppo e applica il Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile; è tenuta alla formazione del bilancio consolidato ai sensi della normativa vigente in materia.	Art. 1 - DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA È corrente la società per azioni denominata: "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A." La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. La società è in house del Comune di Brescia. La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis del Codice Civile. La società è controllante di altre società in veste di capogruppo e applica il Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile; è tenuta alla formazione del bilancio consolidato ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 2 - SEDE La società ha sede in Brescia. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.	Art. 2 - SEDE La società ha sede in Brescia. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.
Art. 3 - DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga	Art. 3 - DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga

o di anticipato scioglimento.	o di anticipato scioglimento.
Art. 4 - OGGETTO La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Brescia e degli altri Enti locali territoriali, provvederà alla gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico. Con riferimento a tali processi la società provvederà: a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi di trasporto innovativi; b. alla realizzazione e/o gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa; c. all'attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e relativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla gestione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di sosta, delle corsie riservate per il trasporto pubblico; d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità;	Art. 4 - OGGETTO La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Brescia e degli altri Enti locali territoriali, provvederà alla ha per oggetto principalmente la gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico. Con riferimento a tali processi la società provvederà: a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi di trasporto innovativi; b. alla realizzazione e/o gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa; c. all'attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e relativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla gestione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di sosta, delle corsie riservate per il trasporto pubblico; d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità;

e. all'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;

f. all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;

g. all'esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 53, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del Decreto 11.09.2000, n. 289, esclusa ogni forma di attività relativa alla commercializzazione pubblicitaria;

h. all'attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere;

i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;

j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su

e. all'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;

f. all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;

g. all'esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ~~ai sensi dell'art. 53, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del Decreto 11.09.2000, n. 289,~~ esclusa ogni forma di attività relativa alla commercializzazione pubblicitaria;

h. all'attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere;

i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;

j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su

rotaia, di superficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto merci, anche per conto terzi; l'attività di officina; la gestione del magazzino e la vendita di automezzi; l'attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività connesse;

k. all'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico;

l. all'esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;

m. all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

n. all'esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U. 18.06.1931, n. 773, e ss.mm.ii. ed attività di portierato in genere;

o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica di ogni genere, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne e di impianti di

rotaia, di superficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto merci, anche per conto terzi; l'attività di officina; la gestione del magazzino e la vendita di automezzi; l'attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività connesse;

k. all'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico;

l. all'esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;

m. all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

n. all'esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U. 18.06.1931, n. 773, e ss.mm.ii. ed attività di portierato in genere;

o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica di ogni genere, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne e di impianti di

protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici e termici di ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di impianti di rilevazione e prevenzione incendi e di protezione antincendio;
p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento professionale, limitatamente agli ambiti di cui al presente articolo.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa gestione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa. In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fidejussioni e di

protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici e termici di ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di impianti di rilevazione e prevenzione incendi e di protezione antincendio;
p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento professionale, limitatamente agli ambiti di cui al presente articolo.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa gestione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa. In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fidejussioni e di

garanzie reali, all'acquisto di azioni, al rilascio di avalli, all'assunzione di mutui, fidejussioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può inoltre procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e ss.mm.ii. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è

garanzie reali, all'acquisto di azioni, al rilascio di avalli, all'assunzione di mutui, fidejussioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può inoltre procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

~~Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e ss.mm.ii. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è~~

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. <u>La società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia. Detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra ente e società garantiscono il controllo del primo sulla seconda, analogo a quello che l'ente esercita su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolto anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.</u>
	<u>Art 5 -CONTROLLO ANALOGO</u> <u>Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio pubblico che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici.</u> <u>I rapporti tra la società ed il socio pubblico</u>

	<u>per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.</u>
TITOLO II	TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI	CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 5 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola zero zero) diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci versamenti in conto capitale. La società può, altresì, ricevere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.	Art. 5 <u>6</u> - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola zero zero) diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci versamenti in conto capitale. La società può, altresì, ricevere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge. <u>Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Brescia, che è quindi socio unico della società, fatto salvo quanto</u>

	<u>previsto al successive articolo 8.</u>
Art. 6 - AZIONI Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto.	Art. 6 <u>7</u> - AZIONI Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto.
Art. 7 - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI È esclusa la cessione a soggetti privati di quote anche minoritarie del capitale sociale. La maggioranza assoluta delle azioni spetta al socio Comune di Brescia. Al socio Comune di Brescia spetta il diritto di prelazione per cui i soci che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata contenente modalità di vendita e prezzo; l'organo amministrativo informa a sua volta il Comune di Brescia. Entro novanta giorni da tale ultima comunicazione il Comune di Brescia deve informare per iscritto l'organo amministrativo sulla sua volontà di acquisto. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato. Qualora il Comune di Brescia non si sia avvalso del diritto di prelazione e l'assemblea ordinaria della società, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, non abbia deliberato l'acquisto ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile delle azioni in vendita, tali azioni diverranno trasferibili con le limitazioni di cui al 1° comma. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi	Art. 7 <u>8</u> - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI La maggioranza assoluta delle azioni spetta al socio Comune di Brescia. È esclusa <u>in ogni caso</u> la cessione a soggetti <u>privati diversi da enti pubblici</u> di quote anche minoritarie del capitale sociale. Al socio Comune di Brescia spetta il diritto di prelazione per cui i soci che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata contenente modalità di vendita e prezzo; l'organo amministrativo informa a sua volta il Comune di Brescia. Entro novanta giorni da tale ultima comunicazione il Comune di Brescia deve informare per iscritto l'organo amministrativo sulla sua volontà di acquisto. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato. Qualora il Comune di Brescia non si sia avvalso del diritto di prelazione e l'assemblea ordinaria della società, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, non abbia deliberato l'acquisto ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile delle azioni in vendita, tali azioni diverranno trasferibili con le limitazioni di cui al 1° comma. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi

e la società, è quello risultante dal libro dei soci.	e la società, è quello risultante dal libro dei soci.
Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile; sono comunque di competenza dell'assemblea ordinaria: - la nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente; - la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente; - l'approvazione dei piani programmatici annuali; - l'approvazione di fidejussioni di importo superiore a 1 milione di Euro ciascuna; - l'assunzione di mutui di importo superiore a 3 milioni di Euro ciascuno; - l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma di importo superiore ad 500.000,00 Euro ciascuna, sia pur nel rispetto della normativa vigente in materia; - l'approvazione del bilancio consolidato di Gruppo; - l'indicazione del nominativo	Art. 8 <u>9</u> - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile; sono comunque di competenza dell'assemblea ordinaria: - la nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente; - la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente; - l'approvazione dei piani programmatici annuali; - l'approvazione di fidejussioni di importo superiore a 1 milione di Euro ciascuna; - l'assunzione di mutui di importo superiore a 3 milioni di Euro ciascuno; - l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma di importo superiore ad 500.000,00 Euro ciascuna, sia pur nel rispetto della normativa vigente in materia; - l'approvazione del bilancio consolidato di Gruppo; - l'indicazione del nominativo

dell'Amministratore Unico o dei nominativi dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei nominativi dei componenti dell'organo di controllo delle società controllate dalla società "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - Società Metropolitana di Mobilità".	dell'Amministratore Unico o dei nominativi dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei nominativi dei componenti dell'organo di controllo delle società controllate dalla società "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. - Società Metropolitana di Mobilità". <u>- l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le Amministrazioni Pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.</u>
Art. 9 - OBBLIGAZIONI L'assemblea può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, ai sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 del Codice Civile. La società può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 del Codice Civile. Inoltre, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del Codice Civile.	Art. 9 <u>10</u> - OBBLIGAZIONI L'assemblea può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, ai sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 del Codice Civile. La società può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 del Codice Civile. Inoltre, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del Codice Civile.
Art. 10 - DIRITTO DI RECESSO Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge.	Art. 10 <u>11</u> - DIRITTO DI RECESSO Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge.

TITOLO III	TITOLO III
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
Art. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente Statuto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile l'assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.	Art. 11 12 - AVVISO DI CONVOCAZIONE Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente Statuto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile L'assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
Art. 12 - CONVOCAZIONE L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi previsti dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da	Art. 12 13 - CONVOCAZIONE L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi previsti dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno faccia richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono il socio pubblico che deve indicare nella

trattare.	domanda gli argomenti da trattare.
Art. 13 - INTERVENTO E VOTO Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. È valido l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.	Art. 13 14 - INTERVENTO E VOTO Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. È valido l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Art. 14 - PRESIDENZA E SEGRETERIA L'assemblea è presieduta, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di organo amministrativo monocratico, dall'Amministratore Unico. In caso di Consiglio di Amministrazione, per l'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dall'amministratore presente più anziano d'età. In caso di Amministratore Unico, per l'ipotesi di assenza o di impedimento dello stesso, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su	Art. 14 15 - PRESIDENZA E SEGRETERIA L'assemblea è presieduta, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di organo amministrativo monocratico, dall'Amministratore Unico. In caso di Consiglio di Amministrazione, per l'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dall'amministratore presente più anziano d'età. In caso di Amministratore Unico, per l'ipotesi di assenza o di impedimento dello stesso, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su

proposta del Presidente. Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previsti dall'art. 2371 del Codice Civile e pertanto verifica e dichiara la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi ed il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta ed annuncia i risultati delle votazioni. Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, che è stato redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il segretario ha diritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.	proposta del Presidente. Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previsti dall'art. 2371 del Codice Civile e pertanto verifica e dichiara la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi ed il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta ed annuncia i risultati delle votazioni. Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, che è stato redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il segretario ha diritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.
Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.	Art. 15 <u>16</u> - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.
TITOLO IV	TITOLO IV
ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO
ART. 16 - ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea della società, secondo quanto previsto dall'art 11, comma 3, del	ART. 16 <u>17</u> - ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea della società, secondo quanto previsto dall'art 11, comma 3, del

D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii., con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

Qualora la società abbia un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

I componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di Consiglio di Amministrazione, quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

In caso di Consiglio di Amministrazione, gli

~~D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii., con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.~~

Qualora la società abbia un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

I componenti dell'organo amministrativo, sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di Consiglio di Amministrazione, quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

In caso di Consiglio di Amministrazione, gli

amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina. In caso di Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. All'organo amministrativo della società si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444.	amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina. In caso di Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. All'organo amministrativo della società si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444. <u>Ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile spetta al socio Comune di Brescia la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.</u>
Art. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società. Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. La società è controllante di altre società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e si trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di direzione unitaria ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile; in relazione a questa posizione, la società potrà	Art. 17 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società. Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. La società è controllante di altre società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e si trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di direzione unitaria ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile; in relazione a questa posizione, la società potrà

intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi". Nell'ambito, nei limiti e nelle condizioni di queste attività, i componenti dell'organo amministrativo non saranno in posizione di "conflitto di interessi".	intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi". Nell'ambito, nei limiti e nelle condizioni di queste attività, i componenti dell'organo amministrativo non saranno in posizione di "conflitto di interessi".
Art.18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Direttore Generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori. In caso di Amministratore Unico, la rappresentanza della società con la firma sociale spetta allo stesso o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori. Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. In caso di Consiglio di Amministrazione, questo	Art.18 19 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Direttore Generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati. In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori. In caso di Amministratore Unico, la rappresentanza della società con la firma sociale spetta allo stesso o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori. Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti. In caso di Consiglio di Amministrazione, questo

può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 del Codice Civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e del Direttore Generale;
- approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- piani operativi annuali, piano di investimento e di assunzione del personale o budget di previsione, da approvare entro la fine di ciascun anno solare;
- predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a 300.000 Euro, per ogni singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma, di importo inferiore a 500.000 Euro;
- concessioni di prestiti per importi superiori a 300.000 Euro per ogni singolo atto;
- acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, cessione e permuta di beni immobili di valore superiore a 300.000 Euro per ogni singola transazione;
- assunzione di mutui di importo inferiore a 3 milioni di Euro.

È fatto divieto di istituire organi diversi da

può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 del Codice Civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e del Direttore Generale;
- approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- piani operativi annuali, piano di investimento e di assunzione del personale o budget di previsione, da approvare entro la fine di ciascun anno solare;
- predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a 300.000 Euro, per ogni singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma, di importo inferiore a 500.000 Euro;
- concessioni di prestiti per importi superiori a 300.000 Euro per ogni singolo atto;
- acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, cessione e permuta di beni immobili di valore superiore a 300.000 Euro per ogni singola transazione;
- assunzione di mutui di importo inferiore a 3 milioni di Euro.

È fatto divieto di istituire organi diversi da

quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri. La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex e posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal consigliere più anziano di età. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di	Art. 19 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri. La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex e posta elettronica, <u>o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento</u> indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal consigliere più anziano di età. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di

visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il segretario onde consentire la formazione del verbale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario. Per la formazione del verbale valgono le regole stabilite nel precedente art. 14.	visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il segretario onde consentire la formazione del verbale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario. Per la formazione del verbale valgono le regole stabilite nel precedente art. 14.
Art. 20 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Compete all'assemblea ordinaria determinare annualmente l'importo complessivo del compenso per l'attività dell'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, per l'attività di tutti i componenti di tale organo. È fatto divieto di corrispondere ai membri dell'organo amministrativo della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.	Art. 20 <u>21</u> - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Compete all'assemblea ordinaria determinare annualmente l'importo complessivo del compenso per l'attività dell'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, per l'attività di tutti i componenti di tale organo. È fatto divieto di corrispondere ai membri dell'organo amministrativo della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.
TITOLO V	TITOLO V
SINDACI	SINDACI
Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica	Art. 21 <u>22</u> - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica

di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale della società si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. La revisione legale dei conti sulla società non può essere affidata al Collegio Sindacale.	di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale della società si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. <u>Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile spetta al socio Comune di Brescia la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.</u> La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. La revisione legale dei conti sulla società non può essere affidata al Collegio Sindacale.
TITOLO VI	TITOLO VI
BILANCIO SOCIALE ED UTILI	BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 22 - ESERCIZI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.	Art. 22 <u>23</u> - ESERCIZI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 23 - BILANCI ED UTILI Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati: - il 5% alla riserva legale fino al limite di legge; - il 15% a riserva statutaria; - il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà.	Art. 23 <u>24</u> - BILANCI ED UTILI Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati: - il 5% alla riserva legale fino al limite di legge; - il 15% a riserva statutaria; - il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà.
TITOLO VII	TITOLO VII
SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE	SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Art. 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Si applicano comunque le norme previste dall'art. 2487 del Codice Civile.	Art. 24 <u>25</u> - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Si applicano comunque le norme previste dall'art. 2487 del Codice Civile.
Art. 25 - FORO ESCLUSIVO Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.	Art. 25 <u>26</u> - FORO ESCLUSIVO Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.
Art. 26 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE	Art. 26 <u>27</u> - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente Statuto che siano in conflitto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.	Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente Statuto che siano in conflitto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii. o con ulteriori disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.
--	--